

Ordinanza del 12 dicembre 2014 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

L'appartenenza ad un gruppo non esclude l'autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuna delle società che vi fanno parte e non può giustificare il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerati, lasciando ferma in tal caso la responsabilità degli amministratori per i danni da essi arrecati al patrimonio della singola società.

Ciò posto, si rileva che: da un lato, la pura e semplice appartenenza ad un gruppo societario non costituisce, di per sé sola, un vantaggio idoneo a compensare eventuali danni arrecati al patrimonio della società; dall'altro, ben può prodursi un danno per il patrimonio della società anche in presenza di risultati di bilancio positivi.

(Conforme a Cass. n. 16707/2004).

La sussistenza di vantaggi compensativi, ai fini dell'esclusione della responsabilità di cui all'art. 2497 c.c., deve essere valutata con riferimento a deliberazioni societarie che illustrino analiticamente il contenuto e le caratteristiche dell'operazione (dalla quale si assumono derivare i vantaggi compensativi), motivandone la correlazione con gli specifici interessi di gruppo, come richiesto dall'art. 2497 *ter* c.c.

Ai fini della valutazione della sussistenza di vantaggi compensativi, di cui all'art. 2497 c.c., non risultano, almeno

allo stato, elementi per determinare la portata e l'effettivo "valore economico" della controprestazione pattuita nell'obbligo di non concorrenza tra società di gruppo (a fronte della cessione di un credito), che, pertanto, si palesa inafferrabile.

Le operazioni di modesta entità relative all'assunzione di partecipazioni in altre società facenti parte del consorzio e alla prestazione di fideiussioni a favore di talune di esse possono verosimilmente trovare adeguata giustificazione nell'ambito della solidarietà di gruppo e delle finalità mutualistiche tra società consorziate, non essendo perciò, di per sé, suscettibili di censura.

La notevole sproporzione tra la rilevante entità del credito risarcitorio e il patrimonio del debitore integra il requisito del *periculum in mora* (c.d. oggettivo) ai fini del sequestro conservativo cautelare ai danni del debitore.

Principi espressi in ipotesi di parziale accoglimento di reclamo promosso dall'amministratore delegato di una società cooperativa consorziata avverso l'ordinanza che ha disposto in suo danno il sequestro conservativo a fronte dell'accertamento della responsabilità per mala gestio del medesimo verso la società. Nello specifico, l'importo della cautela è stato circoscritto all'ammontare del residuo debito del consorzio essendo stata esclusa l'illiceità di talune operazioni gestorie censurate in un primo momento.

[Ord. 12.12.2014](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)